

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012**  
**576/2012/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2013, DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO E**  
**MODIFICHE AL TIT E AL TIS**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (di seguito: decreto-legge 179/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 155/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 214/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 214/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2010, ARG/elt 28/10;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/11);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 164/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 370/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 505/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 505/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 506/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 506/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 513/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 519/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 520/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 520/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 557/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 557/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012 559/2012/R/EEL (di seguito deliberazione 559/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012 564/2012/R/EEL (di seguito deliberazione 564/2012/R/EEL);
- la comunicazione di Terna del 3 marzo 2010, avente ad oggetto la consuntivazione dell’incentivo per l’attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento nell’anno 2009, prot. Autorità n. 9773 del 3 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 3 marzo 2010);
- la comunicazione di Terna del 30 marzo 2012, relativa agli esiti dell’incentivazione per l’attività di previsione del fabbisogno, per l’attività di previsione della produzione da fonte eolica e per l’attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento per l’anno 2011, prot. Autorità n. 10422 del 3 aprile 2012 (di seguito: comunicazione 3 aprile 2012);
- la comunicazione di Terna del 27 luglio 2012, avente ad oggetto “Relazione tecnica sullo schema di incentivazione per l’anno 2010”, prot. Autorità n. 23627 del 31 luglio 2012 (di seguito comunicazione 31 luglio 2012);

- la comunicazione di Terna del 12 novembre 2012, relativa ai costi attesi per l'anno 2013 per la partecipazione alla società CASC.EU, prot. Autorità n. 36625 del 15 novembre 2012 (di seguito: comunicazione 15 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 13 dicembre 2012, avente ad oggetto "Relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2011", prot. Autorità n. 41266 del 13 dicembre 2012 (di seguito comunicazione 13 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 14 dicembre 2012, relativa ai consuntivi per gli anni 2010 e 2011 della remunerazione della capacità produttiva, prot. Autorità n. 41765 del 17 dicembre 2012;
- la comunicazione di Terna del 14 dicembre 2012, relativa alla stima dei corrispettivi del dispacciamento per l'anno 2013, prot. Autorità n. 41483 del 17 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 17 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 14 dicembre 2012, relativa al corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, prot. Autorità n. 41768 del 17 dicembre 2012 (di seguito: seconda comunicazione 17 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 18 dicembre 2012, in merito allo stato dei conti relativi al corrispettivo ITC, prot. Autorità n. 42017 del 18 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 18 dicembre 2012 relativa ai dati per l'aggiornamento del corrispettivo per la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento per l'anno 2013, prot. Autorità n. 42079 del 18 dicembre 2012 (di seguito: seconda comunicazione 18 dicembre 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 351/07 definisce le modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, per il periodo 2012 – 2015 (c.d. quarto periodo regolatorio), di cui all'articolo 46, della deliberazione 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS);
- la deliberazione 351/07 stabilisce che:
  - il valore del corrispettivo DIS è definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
  - il corrispettivo DIS è aggiornato dall'Autorità utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente CTR di cui all'articolo 22 del TIT ad eccezione:
    - o del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari a 0,6% e
    - o della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
- con la seconda comunicazione 18 dicembre 2012, Terna ha inviato all'Autorità le informazioni necessarie all'adeguamento del corrispettivo DIS per l'anno 2013;

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi, rilevato dall'Istat, è stato, per il periodo giugno 2011 – maggio 2012, pari al 3,07%;
- con la deliberazione 351/07, l'Autorità ha previsto un meccanismo pluriennale di premi e penalità applicati a Terna nell'ambito dell'attività di dispacciamento, i cui effetti economici concorrono alla determinazione del corrispettivo DIS;
- il meccanismo di premi e penalità, di cui al precedente alinea, riguarda le attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento per il periodo 2009 – 2012 e che, pertanto, sarà possibile consuntivare gli effetti complessivi del predetto meccanismo nel corso dell'anno 2013;
- con la comunicazione 3 aprile 2012, Terna ha comunicato all'Autorità gli importi dei premi e delle penalità in ragione dei risultati conseguiti nell'anno 2011, nell'ambito delle attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento (18.191.232 euro), nonché delle attività di previsione della produzione di impianti eolici (3.000.000 euro) e infine delle attività di previsione del fabbisogno di energia elettrica (-2.500.000 euro);
- i commi 5ter.8, 5quater.5 e 5quinqies.5 della deliberazione 351/07 prevedono che Terna abbia diritto ai predetti premi solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - Terna non peggiori gli attuali standard di sicurezza;
  - le azioni messe in campo da Terna nell'ambito dello schema incentivante di cui al presente articolo prevedano, laddove possibile, l'utilizzo di procedure e strumenti informatici funzionali a consentire un efficace esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08;
  - Terna svolga efficacemente le attività strumentali al monitoraggio del MSD da parte dell'Autorità, ai sensi della deliberazione ARG/elt 115/08;
  - Terna prosegua con successo il processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte su MSD;
- con la deliberazione ARG/elt 204/11, l'Autorità ha riconosciuto a Terna attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2012, un terzo del premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento afferente l'anno 2010 in attesa di una relazione di consuntivazione degli incentivi, che documentasse il rispetto delle condizioni di al precedente alinea (di seguito: relazione tecnica allo schema di incentivazione);
- con la comunicazione 3 marzo 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2009;
- con la comunicazione 31 luglio 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2010;
- con la comunicazione 13 dicembre 2012 Terna ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 231/10, l'Autorità ha previsto di riconoscere a Terna i costi operativi sostenuti per il trasferimento alla società CASC.EU di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate per mezzo di asta esplicita, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS;
- con la comunicazione 15 novembre 2012, Terna ha informato l'Autorità in merito ai costi previsti per l'anno 2013 relativi alla società CASC.EU, pari a 730.000 euro;

- con la deliberazione 557/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto di riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2013, i costi a preventivo per il 2013 relativi al sistema GAUDI, al netto del risparmio di spesa, di cui al punto 3, della deliberazione 506/2012/R/EEL, per un ammontare complessivo di 512.846 euro;
- con la deliberazione 164/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto di recuperare, attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2013, l'ammontare, pari a 35.277 euro, rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico nell'anno 2011 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno;
- con la deliberazione 505/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto il riconoscimento dei costi sostenuti da Terna, a preventivo per l'anno 2013 (964.520 euro), per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2013;
- con la comunicazione 17 dicembre 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità la stima del fabbisogno di energia elettrica nell'anno 2013 (287.672 GWh).

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- su richiesta dell'Autorità, Terna, con la comunicazione 18 dicembre 2012, ha comunicato lo stato dei conti relativi all'applicazione del corrispettivo ITC a copertura degli oneri derivanti alla stessa Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- l'analisi dello stato dei conti, di cui al precedente alinea e la stima dell'onere atteso per il prossimo anno, permettono di considerare adeguato, anche per l'anno 2013, il valore fissato per il 2012 per il corrispettivo ITC, di cui all'articolo 70, comma 6, della deliberazione 111/06;
- la deliberazione ARG/elt 15/10, ha definito, per il triennio 2010-2012, le condizioni generali del servizio di riduzione istantanea dei prelievi introdotto ai sensi della legge 41/10 ed ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna delle relative risorse;
- con la deliberazione 513/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto che le condizioni generali del servizio di riduzione istantanea dei prelievi, definite dalla deliberazione ARG/elt 15/10, continuino ad applicarsi anche per il triennio 2013- 2015;
- la deliberazione ARG/elt 187/10 ha disciplinato le condizioni generali dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza per il triennio 2011-2013 e ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento, da parte di Terna, delle relative risorse prevedendo, in particolare, che Terna proceda per quanto possibile, ad approvvigionare tali risorse attraverso contratti di durata triennale;
- con la seconda comunicazione 17 dicembre 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità una stima della potenza interrompibile che sarà assegnata per l'anno 2013 (3.874 MW di potenza interrompibile istantanea, 20 MW di potenza interrompibile di emergenza e di 243 MW di riduzione istantanea dei prelievi);

- i costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono coperti mediante l'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 48, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- gli importi di competenza dell'anno 2013, relativi al corrispettivo di cui al precedente alinea, sono in linea con quelli degli anni precedenti;
- si stima un numero di giorni critici, per l'anno 2013, pari alla media dei giorni critici pubblicati da Terna negli ultimi due anni;
- la deliberazione 564/2012/R/EEL ha modificato l'algoritmo per la determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva;
- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentata dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65 della medesima deliberazione;
- l'importo del corrispettivo unitario per l'anno 2013, a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, è determinato in funzione della stima della differenza tra costi riconosciuti e ricavi attinenti alle medesime unità, sommando alla citata differenza il disavanzo atteso con riferimento agli anni precedenti al 2013;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate, ai sensi dell'articolo 63, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2013;
- le suddette richieste sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità e, secondo quanto stabilito dall'Articolo 63, comma 63.11, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, saranno da considerare accolte qualora l'eventuale provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente del dispacciamento entro la fine del mese di dicembre 2013.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 204/11, in linea con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 214/09, l'Autorità ha proseguito il processo di graduale avvicinamento alla disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06, disponendo per l'anno 2012, una soglia pari allo 0,5%, al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 370/2012/R/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione) con riferimento ai crediti non riscossi che si riferiscono all'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio della

salvaguardia relativi alle procedure ad evidenza pubblica già effettuate (periodo dall'1 maggio 2008 al 31 dicembre 2011);

- con la deliberazione 519/2012/R/EEL, l'Autorità ha definito i parametri  $\Omega_1$  e  $\alpha_r$ , rilevanti ai fini della quantificazione degli ammontari di riconoscimento ai singoli esercenti che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione prevedendo altresì che:
  - a) la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) eroghi entro il 31 dicembre 2012, a titolo di acconto, agli esercenti aventi diritto alla partecipazione al meccanismo che hanno presentato istanza un ammontare pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi dichiarati nell'istanza presentata, utilizzando, a tal fine, il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT (di seguito: Conto reintegrazione);
  - b) la quantificazione delle determinazioni definitiva avvenga entro il 30 giugno 2013 sulle base dell'integrazione delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a presentare;
- in merito alle modalità di copertura degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione, il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 ha previsto che tali oneri siano posti a carico di uno specifico corrispettivo di dispacciamento applicato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- con la deliberazione 520/2012/R/EEL l'Autorità ha avviato un procedimento per l'acquisizione di informazioni funzionali alla determinazione del citato corrispettivo di dispacciamento, anche al fine di prevedere corrispettivi differenziati per tipologia di cliente finale servito, eventualmente con riferimento al tasso di inadempimento del singolo cliente finale;
- con la deliberazione ARG/elt 33/10 l'Autorità ha, tra l'altro:
  - a) istituito uno specifico corrispettivo di dispacciamento, di cui all'articolo 25 bis del TIS, ai fini del riconoscimento agli esercenti la salvaguardia transitoria degli oneri derivanti dai crediti non riscossi alimentato dal Conto reintegrazione;
  - b) previsto che il corrispettivo di cui all'articolo 25 bis del TIS fosse applicato ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia;
  - c) definito le modalità di versamento da parte di Terna alla Cassa del gettito derivante dall'applicazione del citato corrispettivo;
- con la deliberazione ARG/elt 190/10 l'Autorità ha determinato il livello del corrispettivo di cui all'articolo 25 bis del TIS;
- l'articolo 79 del TIS fissa le disposizioni transitorie relative all'anno 2012 con particolare riferimento alle tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 559/2012/R/EEL ha modificato i fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi a valere dall'1/1/2013 e che tali elementi rilevano ai fini della previsione per la presentazione del programma vincolante di prelievo degli utenti del dispacciamento di cui all'art 14 della deliberazione 111/06.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare il corrispettivo DIS per l'anno 2013, adottando la metodologia prevista dalla deliberazione 351/07;
- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2013, gli importi dei premi e delle penalità in ragione dei risultati conseguiti nell'anno 2011 nell'ambito delle attività di previsione della produzione di impianti eolici e delle attività di previsione del fabbisogno di energia elettrica;
- riconoscere a Terna, il premio per l'attività approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento, e liquidare attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2013, un terzo del premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento afferente l'anno 2010 (circa 53 milioni di euro) e la metà del premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento afferente l'anno 2011 (circa 9 milioni di euro), rinviando la liquidazione delle restanti quote in sede di consuntivazione del meccanismo di incentivazione pluriennale che avrà luogo nel 2013 ai fini della determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2014;
- prevedere la pubblicazione sul sito di Terna della relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2009, previa verifica da parte dell'Autorità della presenza di contenuti sensibili ai fini del corretto funzionamento dei mercati;
- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2013, i costi operativi previsti per l'anno 2013 relativi alla società CASC.EU.

**RITENUTO, ANCHE, OPPORTUNO:**

- adeguare alle esigenze di gettito, previste per l'anno 2013, i corrispettivi di dispacciamento, di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- determinare il corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, tenendo conto della valutazione effettuata dall'Autorità delle richieste di ammissione alla reintegrazione avanzate dagli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2013;
- che la determinazione del citato corrispettivo sia effettuata utilizzando le stime dei costi riconosciuti e dei ricavi, indicate nelle relazioni che gli utenti del dispacciamento hanno allegato alle richieste di ammissione alla reintegrazione sinora pervenute all'Autorità;
- che la determinazione del corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva tenga conto delle modifiche previste dalla deliberazione 564/2012/R/EEL.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- confermare l'utilizzo del Conto reintegrazione per la copertura degli oneri, anche a titolo definitivo, derivanti dal meccanismo di reintegrazione prevedendo, in analogia con il passato, che tale Conto sia alimentato dal corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS, e definendo le medesime modalità di versamento da parte di Terna alla Cassa del gettito derivante dall'applicazione del citato corrispettivo;

- in attesa della chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 520/2012/R/EEL, prevedere che venga comunque implementata una prima differenziazione del suddetto corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS, prevedendo in particolare il mantenimento dell'attuale livello per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia e l'adeguamento del livello per i clienti serviti in salvaguardia;
- al fine di determinare l'adeguamento del livello del corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS per i clienti serviti in salvaguardia, tenere conto della disponibilità di gettito sul Conto reintegrazione e prevedere che gli ammontari da riconoscere agli esercenti la salvaguardia siano raccolti in 24 mesi;
- confermare, anche per l'anno 2013, le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2012.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- applicare, a partire dall'anno 2013, la disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi, di cui all'articolo 40, della deliberazione 111/06 anche per le unità di consumo, azzerando la soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- prevedere, transitoriamente, al fine di mitigare gli effetti associati agli errori di previsione del prelievo che la modifica dei valori dei coefficienti di perdita convenzionali potrebbe indurre fino all'adeguamento delle modalità di previsione degli utenti a tali valori, una soglia, pari all'1,00% del programma vincolante modificato di prelievo, al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo siano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- prevedere che i distributori di riferimento, entro il 25 gennaio 2013, comunichino a Terna i prelievi totali dalle reti di media tensione relativi ai 12 mesi precedenti, affinché Terna li pubblichi sul proprio sito internet

**DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno 2013, i valori dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all'Allegato A, della deliberazione 111/06, secondo quanto riportato nelle Tablelle allegate al presente provvedimento;
2. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2013, l'Allegato A alla deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 70, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni relative al 2013*”;
  - b. all'articolo 70, comma 70.1 le parole “per l'anno 2012” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2013”;
  - c. all'articolo 72, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni transitorie relative alla quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento*”;
  - d. all'articolo 72, al comma 72.1 le parole “per l'anno 2012” sono sostituite dalle parole “dal 1 al 31 gennaio 2013”;

- e. all'articolo 72, il comma 72.2 è sostituito dal seguente comma:  
 “ 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non abilitate, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento dell'1,00%. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30;”;
3. di prevedere la pubblicazione sul sito di Terna della relazione tecnica allo schema di incentivazione per l'anno 2009, previa verifica da parte dell'Autorità della presenza di contenuti sensibili ai fini del corretto funzionamento dei mercati;
4. di prevedere che i distributori di riferimento, entro il 25 gennaio 2013, comunichino a Terna i prelievi totali dalle reti di media tensione relativi ai 12 mesi precedenti, affinché Terna li pubblichi sul proprio sito internet;
5. di apportare, a decorrere dall'1 gennaio 2013, le seguenti modifiche e integrazioni al TIS:
- a. l'articolo 25bis è sostituito dal seguente articolo 25bis:

**“Articolo 25bis**

*Corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia*

25bis.1 In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25bis.2.

25bis.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia, differenziati per i clienti finali serviti in salvaguardia e i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia non serviti in salvaguardia sono fissati nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento.”

- b. la Tabella 11 è sostituita dalla seguente Tabella 11:

**“Tabella 11**

**Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis**

Corrispettivo (centesimi €/kWh)	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e non serviti in salvaguardia	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e serviti in salvaguardia
Dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012	0,0450	0,0450
Dal 1 gennaio 2013	0,0450	0,1630

- c. all'articolo 79, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni transitorie per l'anno 2013*”;
  - d. all'articolo 79, comma 79.1 le parole “per l'anno 2012” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2013”;
6. di prevedere le seguenti modifiche al TIT:
- a. l'articolo 64 è sostituito dal seguente articolo 64:

**“Articolo 64**

*Conto oneri del meccanismo di reintegrazione*

64.1 Il conto oneri meccanismo di reintegrazione è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti la salvaguardia partecipanti al meccanismo di reintegrazione di cui alla deliberazione 370/2012/R/eel.”;

- 7. di prevedere che, ai fini dell'alimentazione del Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT, Terna versi alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis del TIS;
- 8. di notificare a Terna S.p.A. e a Cassa il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
- 9. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), la presente deliberazione nonché la deliberazione 111/06 Allegato A, il TIS e il TIT, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*